

(N. 1693-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE AMADEO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1956 (V. Stampato n. 2272)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dei Trasporti

e col Ministro dei Lavori Pubblici

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 12 OTTOBRE 1956

---

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1957

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale relativo alla regolamentazione economica dei trasporti stradali internazionali con annessi Capitolo d'oneri e Protocolli addizionali e di firma, concluso a Ginevra il 17 marzo 1954.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1693, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale relativo alla regolamentazione economica dei trasporti stradali internazionali concluso a Ginevra il 17 marzo 1954, ha già ottenuta l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

Le Alti Parti contraenti sono: il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Grecia, l'Italia, il Lussemburgo, l'Olanda, la Svezia, la Svizzera, l'Inghilterra e la Jugoslavia.

L'Accordo generale propriamente detto si compone di un breve preambolo e di dodici articoli, ed istituisce il Regolamento economico dei trasporti internazionali su strada definendo il proprio campo di applicazione, enumerando le varie categorie dei trasporti in oggetto, di persone e di merci, di frontiera e di transito, stabilendo la procedura di adesione e quella per futuri eventuali emendamenti. L'annesso Capitolo d'onori (*Cahier des charges*), applicabile a tutti i trasporti enumerati con l'articolo 1 dell'Accordo generale, salvo convenzioni bilaterali particolari per trasporti di frontiera, distingue e disciplina i trasporti sia di merci che di persone effettuati per conto di terzi (il rilascio delle autorizzazioni, i requisiti dei veicoli, dei loro conducenti, delle imprese, nonché le sanzioni contro l'inosservanza delle norme), i trasporti di merci per conto proprio, i trasporti di persone non effettuati per conto terzi.

Altre disposizioni integrative sono prese con nove allegati, e riguardano: le condizioni d'impiego del personale, i requisiti fisici dello stesso, la durata del lavoro, il riposo giornaliero e settimanale dei veicoli adibiti al tra-

sporto di persone, la forma delle lettere di vettura, la materia delle assicurazioni obbligatorie per ogni specie di trasporto. Un protocollo separato contiene norme per l'applicazione degli Accordi nei territori europei occupati: oggi peraltro queste disposizioni risultano superate e inoperanti. Infine, nel protocollo di firma si indicano le riserve formulate per l'applicazione di singole disposizioni nei vari Stati contraenti; da parte dell'Italia tali riserve riguardano l'età minima dei conducenti immatricolati in Paesi terzi, la durata minima del periodo di guida continua, la facoltà di esigere la presenza di un secondo conducente in caso di traino con rimorchio.

Gli Accordi così sommariamente descritti hanno carattere esclusivamente tecnico; sui medesimi la 7<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole, e l'esame preliminare fattone dalla 3<sup>a</sup> Commissione non diede luogo a rilievi di sorta. Evidente è lo scopo di favorire lo sviluppo e il miglioramento dei trasporti internazionali su strada con una regolamentazione che soddisfi alle esigenze d'ordine economico e sociale. I patti conclusi, coordinando le disposizioni vigenti nei vari Stati, vogliono essere un primo passo verso l'instaurazione di un regime uniforme in materia di autorizzazioni e verso una completa liberalizzazione dei servizi automobilistici. E come tali si inquadrano nelle direttive di una sana politica di solidarietà fra le Nazioni europee.

La 3<sup>a</sup> Commissione si è espressa in senso favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

AMADEO, relatore.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo generale relativo alla regolamentazione economica dei trasporti stra-

dali internazionali, con annessi Capitolo d'onori, Protocolli addizionale e di firma, concluso a Ginevra il 17 marzo 1954.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.